



Prontuario BREXIT

© **editrice euroitalia**

P.zza della Vittoria 12/32 - 16121 Genova - Tel. +39 010566648

<https://www.euroitalia-editrice.it/>

informazioni@euroitalia-editrice.it

<https://www.facebook.com/editriceeuroitalia/>

Instagram: editriceeuroitalia

Twitter: Editrice Euroitalia

In attesa di conoscere i risultati delle negoziazioni tra il Governo del Regno Unito e l'Unione Europea, il **Prontuario Brexit**, stilato sulla falsariga delle Linee Guida della Commissione Europea, vuole fornire ai nostri abbonati uno strumento di orientamento per gli operatori in vista della prossima scadenza del periodo di transizione, fissata per il **31 dicembre 2020**.

Introduzione

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo". L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data negli scambi tra Unione Europea e Regno Unito si è convenuto di applicare il diritto dell'Unione. Tuttavia, salvo accordi raggiunti in extremis, a partire dal 1° Gennaio 2021 il Regno Unito sarà a tutti gli effetti un Paese Terzo e pertanto cambieranno profondamente gli scenari negli scambi commerciali sia nel settore doganale che in quelli riguardante l'IVA e le Accise.

Con questo prontuario si vuole offrire agli operatori un riassunto in forma semplificata delle linee guida redatte dalla Commissione in previsione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, integrato con le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Dogane con la Nota prot. n. 19183 del 26/2/2019. Esso ha valore puramente indicativo in quanto i negoziati in corso tra l'unione Europea ed il Regno Unito possono aprire nuovi scenari.

A – SETTORE DOGANE

Alla fine del periodo transitorio (31/12/2020), le norme unionali nel settore Doganale, ed in particolare il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento e Consiglio Europei del 9 Ottobre 2013 (*Codice Doganale dell'Unione*) ed i relativi Regolamenti applicativi, non saranno più in vigore nel Regno Unito. Di conseguenza cambieranno profondamente i rapporti nel settore Doganale.

Dopo il recesso l'entrata e l'uscita di merci dall'Unione europea da e verso il Regno Unito costituiranno infatti, rispettivamente, "importazioni" ed "esportazioni" e, come tali, saranno assoggettate all'applicazione delle disposizioni recate in materia dal Reg.to (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2019 (CDU) - nonché dei relativi Regolamenti Delegato e di Esecuzione - sia per quanto attiene al profilo impositivo che a quello dei controlli sia doganali che di sicurezza.

Si illustrano di seguito i principali cambiamenti.

1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. - *Registrazione di identificazione degli operatori economici (Codice EORI)*

Al termine del periodo di transizione Codici EORI assegnati nel Regno Unito cesseranno di validità e saranno pertanto invalidati nel Sistema Informatizzato EOS/EORI.

Al termine del periodo di transizione i soggetti stabiliti nell'Unione che abitualmente intrattengono relazioni commerciali con il Regno Unito, come ad esempio in operazioni intra-comunitarie, dovranno provvedere a registrarsi con codice EORI.

Parimenti, i soggetti stabiliti nel Regno Unito che svolgono attività in modo stabile nella UE, si devono registrare conformemente all'art. 9 del CDU presso le Autorità doganali dello Stato Membro presso cui intendono svolgere stabilmente la loro attività. I soggetti invece che operano occasionalmente si devono registrare presso lo Stato Membro competente sul luogo in cui devono presentare la prima dichiarazione doganale od essere autorizzati ad un'operazione doganale.

1.2 - *Sistema delle Customs Decisions*

➤ *Autorizzazioni*

Le autorizzazioni rilasciate agli operatori economici con un numero EORI nel Regno Unito non saranno più valide nell'Unione Europea, a meno che gli operatori non abbiano una stabile organizzazione nell'Unione al fine di ottenere un nuovo numero EORI.

Le Autorizzazioni con numero EORI UE valide anche per il Regno Unito dovranno essere aggiornate, ad esempio in un'autorizzazione ad un Servizio Regolare di Linea Marittima, i porti UK dovranno essere cancellati. Così una singola Autorizzazione per Procedure Semplificate che al momento copre il Regno Unito ed un altro Stato Membro, dovrà essere riveduta e resa valida per il solo Stato Membro.

Laddove vi sia una garanzia globale che impegni un garante stabilito nel Regno Unito, tale garanzia non sarà più valida per nuove operazioni doganali ed il titolare dovrà sostituire il garante con un soggetto che, ai sensi degli articoli 94 e 95 CDU, sia residente nella UE. A decorrere dal 30 marzo 2019 viene meno l'applicabilità del principio unionale della libera prestazione dei servizi nei confronti di enti garanti UK.

Relativamente alle Polizze per obbligazioni sorte o che possono sorgere ai sensi del CDU, considerata l'obbligatorietà dello stabilimento nella UE disposta dall'art.94 del Codice doganale della UE, le polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in UK:

- restano valide a copertura delle sole operazioni iniziate prima del recesso;
- devono essere aggiornate per le obbligazioni iniziate dopo il recesso.

Per quanto attiene alle modalità del loro aggiornamento:

- se l'ente garante UK ha stabilito una nuova sede nella UE, l'operatore può presentare una appendice di modifica della garanzia che aggiorna i dati dell'ente garante e della polizza/fideiussione, prendendo in carico tutte le operazioni facenti capo al precedente documento di garanzia;
- se l'ente garante UK non ha stabilito una nuova sede nella UE, per poter svolgere le operazioni doganali connesse alla polizza/fideiussione, l'operatore deve presentare un nuovo titolo a garanzia delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere dopo il recesso.

➤ *Decisioni riguardanti le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)*

Le decisioni ITV già rilasciate dalle Autorità Doganali del Regno Unito non saranno più valide alla scadenza del periodo di transizione.

Le ITV rilasciate dalle Autorità doganali degli Stati Membri a titolari con numero EORI UK non saranno più valide alla scadenza del periodo di transizione, come non saranno più validi i numeri EORI nel territorio doganale dell'Unione e nel caso in cui le decisioni sulle ITV non venissero modificate.

Dalla data del recesso, nella casella 44 delle dichiarazioni doganali non potrà essere riportato il codice C626 identificativo delle ITV rilasciate a titolari residenti nel Regno Unito o il cui codice EORI sia stato rilasciato dalle autorità UK.

➤ *Decisioni riguardanti le Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO)*

Le decisioni IVO già rilasciate dalle Autorità Doganali UK non saranno più valide nell'Unione allo scadere del periodo di transizione. Inoltre, nel prendere decisioni IVO dopo la fine del periodo di transizione, le Autorità doganali degli Stati Membri non devono considerare gli apporti del regno Unito (materiali o processi di lavorazione) come aventi un'origine UE (ai fini dell'origine non-preferenziale) od originari dell'UE (ai fini dell'origine preferenziale) per la determinazione dell'origine di beni che incorporino tali apporti.

Le IVO rilasciate dalle Autorità doganali degli Stati Membri a titolari con numero EORI UK non saranno più valide alla scadenza del periodo di transizione, come non saranno più validi i numeri EORI nel territorio doganale dell'Unione e nel caso in cui le decisioni sulle IVO non venissero modificate.

2 - POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI DURANTE E DOPO IL PERIODO DI TRANSIZIONE

➤ *Movimenti di beni in corso*

I beni unionali in circolazione intra-comunitaria dal Regno Unito verso l'Unione o viceversa durante il periodo di transizione possono ancora essere considerati beni in circolazione intra-comunitaria alle condizioni stabilite dall'art. 47 dell'Accordo di Recesso⁽¹⁾. Ciò vale anche per i beni in circolazione tra due punti del territorio UE via UK.

➤ *Beni trasportati via aerea con documento di trasporto unico (STD)*

In base al citato art. 47, p. 3, dell'Accordo di Recesso, per i beni trasportati via aerea, caricati o trasbordati in un Aeroporto dell'Unione per la consegna nel Regno Unito o viceversa, scortati da un documento di trasporto unico (STD) rilasciato nell'Unione o nel Regno Unito, per trasporti iniziati prima della fine del periodo transitorio e terminati dopo la fine dello stesso, tali beni mantengono lo status di beni unionali senza che sia necessaria la presentazione di prove a conferma dello stesso.

➤ *Beni trasportati via mare*

Con riferimento allo stesso articolo 47, paragrafi 4 e 5, per trasporti effettuati via mare con Servizio Regolare di Trasporto Marittimo (RSS), non sono richieste prove documentali aggiuntive per provare la posizione comunitaria delle merci, purché:

- a) il viaggio tra i porti del territorio doganale del Regno Unito e i porti del territorio doganale dell'Unione sia iniziato prima della fine del periodo di transizione e si sia concluso dopo la fine del periodo di transizione; e
- b) la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo abbia fatto scalo in uno o più porti del territorio doganale del Regno Unito o del territorio doganale dell'Unione prima della fine del periodo di transizione.

Qualora, durante il viaggio la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo faccia scalo in uno o più porti del territorio doganale del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, per le merci imbarcate prima della fine del periodo di transizione e scaricate in tali porti, la posizione doganale di merci unionali non è modificata;

Per le merci imbarcate nei porti di scalo alla fine del periodo di transizione, la posizione doganale di merci unionali non è modificata, purché dimostrata.

⁽¹⁾ L'art. 47 prevede che la posizione comunitaria dei beni in circolazione partiti dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e giunti nell'Unione oltre la fine di tale periodo, debba essere provata da idonea documentazione, con eccezione dei beni trasportati per via aerea o a mezzo di servizi marittimi regolari di linea.

3 - MERCI IN ENTRATA NEL TERRITORIO DOGANALE

3.1 - Dichiarazione sommaria d'entrata (ENS)

I beni trasportati dal Regno Unito nel territorio Doganale dell'Unione dopo la fine del periodo di transizione devono essere scortati da una dichiarazione sommaria di entrata (ENS), quando richiesta, che deve essere presentata entro i limiti di tempo stabiliti nel Codice Doganale.

3.2 - Importazione

Dopo la fine del periodo di transizione le merci provenienti dal Regno Unito ed introdotte nel Territorio doganale UE per l'immissione in consumo sono soggette alle formalità di importazione. Ai fini dell'identificazione e della classificazione delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione europea provenienti dal Regno Unito si applicherà il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, che disciplina la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune.

➤ *Contingenti tariffari*

Le dichiarazioni accettate dalle autorità doganali del Regno Unito dal 31 Dicembre 2020 non potranno beneficiare dei contingenti tariffari UE.

Le richieste di prelievo dai contingenti tariffari dell'UE, relative a dichiarazioni accettate nel Regno Unito prima del recesso, saranno trattate dalla Commissione (DG Taxud) nell'assegnazione dell'Unione, unitamente alle richieste di prelievo degli altri SM, se i relativi documenti giustificativi saranno stati trasmessi dagli operatori interessati alle autorità doganali UK prima della data suddetta.

Dalla data del recesso il Regno Unito sarà disconnesso dal sistema elettronico QUOTA. Similmente saranno gestiti i titoli/licenze rilasciati dalle competenti Autorità governative della UE (per l'Italia il MISE) e del Regno Unito, per la gestione di particolari contingenti tariffari relativi a prodotti agricoli, che non potranno essere utilizzati dopo il 31 dicembre 2020.

La Commissione provvederà ad adeguare i volumi dei contingenti UE con appositi Regolamenti per tener conto del recesso del Regno Unito.

➤ *Esenzioni dai dazi all'importazione per i beni di ritorno*

Nel caso in cui i beni unionali siano stati temporaneamente esportati dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e reimportati nell'Unione dopo la fine di tale

periodo, tali beni sono considerati beni in reintroduzione e sono importati in esenzione totale dei dazi.

La fine del periodo di transizione, comunque non deve essere utilizzata come speciale circostanza al fine di superare il periodo triennale di cui all'art. 203 CDU.

➤ *Il Regolamento sulle franchigie doganali*

Riguardo alla franchigia dai dazi per i beni personali appartenenti alle persone che trasferiscono la loro residenza normale da un Paese Terzo nell'Unione, l'art. 5 del Regolamento CE n. 1186/2009 sulle franchigie doganali, prevede la residenza normale fuori dal Territorio della Comunità per un periodo di almeno dodici mesi consecutivi per beneficiare della franchigia.

Per tali beni in importazione, come per tutte le altre categorie di beni previsti dal Regolamento CE 1186/2009, come ad esempio i beni importati in occasione di un matrimonio, I periodi richiesti, come il periodo di residenza, devono includere anche il periodo precedente la fine del periodo di transizione.

4 - BENI IN USCITA DAL TERRITORIO DELL'UNIONE

4.1 – Dichiarazione di pre-partenza

Per le merci in uscita dal Territorio doganale dell'Unione la dichiarazione di pre-partenza deve essere presentata, secondo l'articolo 263 CDU, in una delle seguenti forme:

- Dichiarazione doganale di esportazione;
- Dichiarazione di riesportazione;
- Dichiarazione sommaria di uscita (EXS).

In tali forme dovrà essere presentata per le merci in uscita dall'Unione per il Regno Unito.

4.2 - Esportazione

Gli operatori economici che intendono spedire merci unionali verso il Regno Unito devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione alla Dogana competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione.

L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'art. 1 punto 19 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Per le merci non unionali in uscita verso il Regno Unito dovrà essere presentata, a seconda dei casi, la dichiarazione di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita (EXS).

➤ *Beni svincolati per l'esportazione che si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione*

Laddove beni svincolati per l'esportazione si trovino collocati nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, per gli stessi si continuerà ad applicare la normativa del CDU.

a) I beni svincolati per l'esportazione nella UE prima della fine del periodo di transizione e trasportati ad un ufficio Doganale di uscita situato nel Regno Unito o attraverso il Regno Unito ad un ufficio Doganale di uscita situato in un altro Stato Membro e che si trovano nel territorio del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, continuano il loro percorso verso l'Ufficio doganale di uscita come beni comunitari in esportazione.

L'ufficio Doganale di uscita del Regno Unito invia il relativo messaggio di uscita via ECS confermando l'uscita delle merci all'Ufficio di esportazione nell'Unione.

A tal fine il Regno Unito mantiene l'accesso al Sistema ECS per un periodo di un mese dopo la fine del periodo di transizione.

Trascorso detto periodo, nel caso in cui le Autorità doganali del Regno Unito non abbiano trasmesso il messaggio di uscita, l'operatore economico si dovrà attivare per la chiusura del movimento basato su prove alternative presso la dogana di esportazione.

b) I beni svincolati per l'esportazione presso un ufficio Doganale situato nel Regno Unito destinati ad un Ufficio di uscita situati nell'Unione ma ancora collocati nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, continuano il loro percorso verso l'ufficio di uscita nella UE come beni comunitari in esportazione.

L'ufficio Doganale di uscita invia il relativo messaggio di uscita via ECS confermando l'uscita delle merci all'Ufficio di esportazione nel Regno Unito. A tal fine il Regno Unito mantiene l'accesso al Sistema ECS per un periodo di un mese dopo la fine del periodo di transizione.

Trascorso detto periodo, nel caso in cui le Autorità doganali del Regno Unito non abbiano trasmesso il messaggio di uscita, l'operatore economico si dovrà attivare per la chiusura del movimento basato su prove alternative presso la dogana di esportazione. L'ufficio Doganale di uscita del Regno Unito invia il relativo messaggio di uscita via ECS confermando l'uscita delle merci all'Ufficio di esportazione nell'Unione. A tal fine il Regno Unito mantiene l'accesso al Sistema ECS per un periodo di un mese dopo la fine del periodo di transizione.

Quando tali beni entrano nel territorio Doganale dell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, deve essere presentata una ENS (dichiarazione sommaria di entrata).

■ *ESPORTAZIONI DI BENI A DUPLICE USO*

Esportazioni di prodotti dual use dalla UE verso UK

Tenuto conto che il recesso del Regno Unito dall'Unione ha effetti sul commercio di prodotti a duplice uso tra l'UE e il Regno Unito: a norma del Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, a partire dal 1° gennaio 2021 l'esportazione di prodotti a duplice uso dall'UE verso il Regno Unito sarà subordinata a un'autorizzazione all'esportazione rilasciata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito.

Al fine di mitigare l'impatto complessivo con evidenti riflessi sulla competitività dell'UE, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di regolamento (COM(2020) 692 final 2020/0313 (COD)) che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 con l'inserimento del Regno Unito all'allegato II bis del regolamento nell'elenco dei paesi per i quali è prevista l'autorizzazione EU001, rilasciata in forma agevolata in quanto considerati Paesi sicuri (Australia — Canada — Giappone — Nuova Zelanda — Norvegia — Svizzera, compreso il Liechtenstein — Stati Uniti d'America).

■ *MOVIMENTAZIONE DI ESEMPLARI CITES*

In considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2021, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea, per le movimentazioni di esemplari CITES tra l'UE ed il Regno Unito, si dovrà osservare la seguente disciplina:

➤ *Trasporti in corso alla fine del periodo di transizione:*

Gli esemplari di specie protette il cui spostamento è in corso tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione potranno ancora entrare nell'UE o nel Regno Unito senza licenze di esportazione o importazione. Tali trasporti dovranno essere accompagnati dalla documentazione necessaria per gli scambi intra-UE ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche.

➤ *Importazioni in UE di esemplari provenienti dal Regno Unito (tranne l'Irlanda del Nord):*

In base all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 338/97, l'introduzione nell'Unione europea di esemplari di specie incluse negli **allegati A e B** dello stesso regolamento è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale di entrata, di una **licenza di importazione** rilasciata dall'Autorità competente (per l'Italia dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale Unione Europea - Ufficio XI-CITES).

L'introduzione nell'Unione europea di esemplari delle specie elencate negli **allegati C e D** del citato Reg.to (CE) n. 338/97 è subordinata alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una **notifica di importazione** compilata dall'importatore (o da chi opera per suo conto) sul formulario di cui all'allegato II del Reg.to (UE) n. 792/2012.

➤ *Esportazioni in Regno Unito (tranne l'Irlanda del Nord) di esemplari provenienti dall'UE*

In base all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 338/97, l'esportazione dall'Unione di esemplari di specie incluse negli **allegati A, B e C** dello stesso regolamento è subordinata alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale di uscita, di una licenza di esportazione rilasciata dall'Autorità competente (vedi sopra).

Per l'esportazione di esemplari di specie incluse nell'**allegato D** del citato Reg.to (CE) n. 338/97 non è necessaria alcuna licenza.

➤ *Riesportazioni verso il Regno Unito (tranne l'Irlanda del Nord) di esemplari provenienti dall'UE*

Per riesportazione si intende, ai fini della Convenzione CITES, l'esportazione di esemplari che non hanno origine nell'UE e che vi sono stati precedentemente introdotti.

In base all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 338/97, **la riesportazione** dall'Unione verso un paese terzo di esemplari di specie incluse negli **allegati A, B e C** dello stesso regolamento è soggetta alla previa presentazione, all'ufficio doganale presso il quale sono espletate le formalità di riesportazione, **di un certificato di riesportazione** rilasciato dall'Autorità competente.

In Italia i certificati di riesportazione sono rilasciati dai Nuclei CITES dell'Arma dei Carabinieri e dagli Uffici delle Regioni a Statuto speciale della Sardegna e della Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano.

Per la riesportazione di esemplari di specie incluse nell'**allegato D** del citato Reg.to (CE) n. 338/97 non è necessario alcun certificato.

➤ *Importazioni ed esportazioni da/verso l'Irlanda del Nord*

A norma dell'articolo 6 del Protocollo su Irlanda/Irlanda del nord annesso all'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea le importazioni e le esportazioni con l'Irlanda del Nord saranno considerate come effettuate con uno Stato membro dell'UE. Pertanto, **non saranno necessarie licenze o certificati per importare e (ri)esportare dall'Irlanda del Nord all'UE e viceversa.**

-
- *Licenze di esportazione, certificati di riesportazione e certificati di esenzione rilasciati dal Regno Unito entro il 31 dicembre 2020*

Dal 1° gennaio 2021 le licenze di esportazione ed i certificati di riesportazione rilasciati a norma dell'articolo 5, nonché i certificati rilasciati a norma dell'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 338/97 dall'Autorità CITES del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, cesseranno di avere efficacia in UE e dovranno essere sostituiti dalle autorità dello Stato in cui si trovano gli esemplari.

- *Certificati per lo spostamento di esemplari vivi rilasciati entro il 31 dicembre 2020*

Dal 1° gennaio 2021 cesseranno di avere efficacia anche i certificati per lo spostamento di esemplari vivi di specie incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97, rilasciati a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, dal Regno Unito con destinazione UE e quelli rilasciati dagli Stati membri UE con destinazione nel Regno Unito.

Per effettuare tali spostamenti sarà necessaria una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione.

- *Certificati per mostra itinerante, proprietà personale, collezione di campioni e strumento musicale rilasciati dal Regno Unito entro il 31 dicembre 2020*

I certificati per mostra itinerante, proprietà personale, collezione di campioni e strumento musicale rilasciati dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione **potranno essere utilizzati in UE** anche dopo la fine di tale periodo sulla base della disciplina per essi prevista nella Convenzione CITES e nelle relative risoluzioni.

■ **DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ESPORTAZIONE DI VINO**

L'introduzione di un certificato di importazione MODULO VI-1

Il modulo VI-1 è il documento previsto per l'importazione di vino nel Regno Unito che dovrà essere completato dall'esportatore, vistato da una competente autorità del paese di esportazione ed in molti casi deve includere i risultati dei test di laboratorio. La maggiore componente di un modello VI-1 è infatti il test che deve essere effettuato da un laboratorio autorizzato. A partire dal 1° luglio 2021, il modello (VI-1) sarà richiesto sia ai produttori italiani (europei) che a quelli inglesi. Per quanto riguarda l'etichettatura è previsto un periodo di grazia di 21 mesi per le esportazioni di vino verso il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione. Pertanto sarà possibile continuare a utilizzare il nome e l'indirizzo di un importatore o imbottigliatore nel caso di importazioni di vino sfuso, con sede nell'UE, GB o Irlanda del Nord commercializzate in GB fino al 30 settembre 2022.

Dal 1° ottobre 2022, il vino commercializzato in GB deve essere etichettato con il nome e l'indirizzo di un importatore o imbottigliatore situato nel Regno Unito.

➤ *Importazione di vino dall'UE in Nord Irlanda*

Non ci saranno modifiche ai requisiti degli standard di marketing per l'importazione di vino nell'Irlanda del Nord dall'UE.

➤ *Spostamenti di vino da Nord Irlanda a GB*

I certificati VI-1 non saranno richiesti per trasferire il vino in GB dal Nord Irlanda.

➤ *Informazioni in etichetta*

Le informazioni in etichetta, possono continuare ad essere espresse in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE.

Se si volessero riportare informazioni in lingua, per il Regno Unito è sufficiente l'inglese e non lingue locali come il gallese.

L'informazione che deve obbligatoriamente essere tradotta in lingua inglese è la dichiarazione sugli allergeni, incluso il termine "contiene" – es. "contains sulphites".

Il pittogramma che vieta alle donne in gravidanza di bere alcolici è al momento facoltativo per i vini introdotti in UK.

Inoltre, non è obbligatorio aggiungere ulteriori avvertenze speciali, è possibile farlo su base volontaria.

La misura del contenuto in bottiglia può essere espressa in: l, cl o ml.

➤ *Trattamento delle esportazioni ai fini delle Accise*

Il vino è un prodotto sottoposto al regime delle Accise e, per quanto in Italia assoggettato ad aliquota zero, è subordinato a vincoli di trasporto. Le spedizioni di vino verso il Regno Unito, in regime di esportazione, dovranno essere accompagnate dai previsti documenti di accompagnamento.

Se effettuate da piccoli produttori, i documenti di trasporto sono quelli previsti per la circolazione nazionale (documento di accompagnamento di cui al Regolamento CE 436/2009 (MVV/IT) oppure DDT/Fatture/etc., integrato o documento generico previsti dal decreto dirigenziale MiPAAF del 14 aprile 1999;

tuttavia, se il vino è destinato a uscire dal territorio UE da dogana di altro Paese UE, l'unico documento ammesso è il documento di accompagnamento previsto dal Regolamento CE 436/2009 (MVV).

Se effettuate da altri soggetti, le spedizioni avvengono in regime sospensivo presso un depositario autorizzato con emissione di DAA telematico secondo la procedura EMCS o in regime di circolazione ad accisa assoluta con emissione del documento DAS (se con destinazione a Paese UE in cui il vino è soggetto ad accisa la spedizione va comunque garantita).

5 - ORIGINE PREFERENZIALE

Dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito non fa più parte del territorio Doganale dell'Unione, di conseguenza i materiali ed i processi di lavorazione rilevanti ai fini dell'origine nel Regno Unito sono considerati non-originari nell'ambito degli accordi commerciali preferenziali per la determinazione dell'origine preferenziale dei beni che incorporano tali materiali.

I fornitori che nella UE rendono agli esportatori o ai rivenditori le Informazioni necessarie per determinare l'origine preferenziale dei beni a mezzo dichiarazione del fornitore dovrebbero informare gli esportatori ed i rivenditori del cambio di status dell'origine dei beni forniti prima della fine del periodo di transizione per i quali gli stessi avevano reso la dichiarazione del fornitore.

Nel caso di dichiarazione a lungo termine del fornitore, i fornitori UE dovrebbero informare gli esportatori ed i rivenditori nel caso in cui la dichiarazione a lungo termine non fosse più valida dopo la fine del periodo di transizione.

I beni prodotti nel Regno Unito, anche prima della fine del periodo di transizione, se trasferiti nell'Unione o importati nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, non sono considerati originari dell'Unione in ordine agli Accordi Preferenziali.

I beni prodotti nell'Unione prima della fine del periodo di transizione, se trasferiti nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e importati nella UE dopo la fine di detto periodo, non sono considerati originari dell'Unione in ordine agli Accordi Preferenziali conformemente al principio di territorialità.

I beni originari di Paesi partner in accordi preferenziali con la UE ed importati nel Regno Unito nell'ambito di tali accordi preferenziali prima della fine del periodo di transizione, se importati nell'Unione dal Regno Unito dopo la fine di detto periodo, non sono considerati originari di tali Paesi partner. Tali beni non possono quindi essere utilizzati ai fini del cumulo con tali paesi partner (cumulo bilaterale) o con altri Paesi partner (cumulo diagonale) nell'ambito degli accordi preferenziali.

5.1 – *Requisiti di trasporto diretto e di non-manipolazione*

I beni originari dell'Unione esportati con attraversamento del Regno Unito, dopo la fine del periodo di transizione, verso un Paese Terzo con il quale l'Unione ha stipulato un Accordo preferenziale, possono aver titolo per il trattamento preferenziale in tale Paese se le condizioni di trasporto diretto/non-manipolazione sono rispettate.

Similmente, se i beni originari di un Paese Terzo partner sono importati nella UE con attraversamento del Regno Unito, dopo la fine del periodo di transizione possono aver titolo per il trattamento preferenziale nell'Unione se le condizioni di trasporto diretto/non-manipolazione sono rispettate.

5.2 – *Prove di origine*

➤ *Prove di origine rilasciate prima della fine del periodo di transizione. Prove di origine rilasciate nell'Unione o nel Regno Unito*

Le prove di origine rilasciate nell'Unione per beni con apporti del Regno Unito o nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione devono essere ritenute valide se l'esportazione è stata effettuata prima della fine del periodo di transizione. La validità delle prove di origine è limitata al periodo stabilito negli Accordi preferenziali.

➤ *Le prove di origine rilasciate nei Paesi accordisti*

Le prove di origine rilasciate nei Paesi accordisti prima della fine del periodo di transizione per beni con apporti del Regno Unito devono essere ritenute valide durante il loro periodo di validità, se l'esportazione è stata effettuata prima della fine del periodo di transizione.

In ogni caso i beni di origine UE che incorporano apporti del Regno Unito, pertinenti ai fini dell'origine preferenziale all'importazione nei Paesi accordisti ed accompagnati da una valida prova di origine, non possono essere impiegati in tali Paesi ai fini del cumulo dopo la fine del periodo di transizione.

➤ *Prove di origine rilasciate dopo la fine del periodo di transizione*

In casi particolari, specifici tipi di prove di origine possono essere rilasciati dopo la fine del periodo di transizione per esportazioni effettuate prima della fine di tale periodo:

- ✓ Duplicati di certificati di circolazione;
- ✓ Certificati di circolazione rilasciati a-posteriori;
- ✓ Dichiarazioni di origine, attestazioni di origine o dichiarazioni su fattura rilasciate a posteriori.

➤ *Dichiarazioni del Fornitore per origine preferenziale*

Dalla fine del periodo di transizione, le dichiarazioni del fornitore rilasciate da fornitori UK prima della fine di tale periodo, non possono essere utilizzate al fine di rilasciare prove di origine negli Stati Membri UE.

5.3 – *Esportatori autorizzati*

- Le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità doganali UK agli esportatori ed ai rispeditori come esportatori autorizzati non sono più valide nell’Unione dopo la fine del periodo di transizione.
- Le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità doganali UE agli esportatori ed ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito non sono più valide nell’Unione dopo la fine del periodo di transizione.
- Le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità doganali UE agli esportatori ed ai rispeditori come esportatori autorizzati stabiliti nell’Unione con un Codice EORI UK non sono più valide nell’Unione dopo la fine del periodo di transizione.

5.4 – *Esportatori registrati (REX)*

- Le Registrazioni di esportatori e rispeditori effettuate dalle Autorità doganali UK nel Sistema REX non sono più valide nell’Unione dopo la fine del periodo di transizione.
- Le Registrazioni di esportatori e rispeditori stabiliti nel Regno Unito effettuate dalle Autorità doganali UE nel Sistema REX non sono più valide nell’Unione dopo la fine del periodo di transizione.
- Le Registrazioni di esportatori e rispeditori con un codice EORI UK effettuate dalle Autorità doganali UE nel Sistema REX non sono più valide nell’Unione dopo la fine del periodo di transizione.

6 - REGIMI SPECIALI

6.1 - *Transito*

Alla fine del periodo di transizione il Regno Unito aderisce alla Convenzione sul transito comune (CTC), di conseguenza può continuare ad usare le procedure del transito comune e ad avere accesso al Sistema Computerizzato del Transito (NCTS) ed agli altri sistemi ad

esso collegati. Pertanto le operazioni di transito in corso al momento della fine del periodo di transizione devono continuare in NCTS.

Tuttavia, benché il Regno Unito aderisca alla Convenzione sul Transito Comune come parte contraente, alla fine del periodo transitorio, le autorizzazioni rilasciate nel Regno Unito per le semplificazioni sul transito unionale non saranno più valide.

- *Documento di Trasporto Elettronico (ETD) utilizzato come una dichiarazione di transito per beni trasportati via aerea o via mare.*

Quando i beni trasportati via aerea o via mare, nell'Unione o in un altro Paese che aderisce al Transito Comune con destinazione Regno Unito, sono vincolati ad una procedura di transito con Documento di Trasporto Elettronico ed i beni non giungono nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, tale procedura continua sino all'arrivo delle merci e viceversa.

- *Movimento di beni in regime TIR*

Il Regno Unito, come tutti gli Stati Membri UE, aderisce come parte contraente alla Convenzione TIR. Tuttavia, sebbene il Regno Unito mantenga l'accesso al Sistema NCTS, non potrà più utilizzare tale Sistema nell'ambito delle operazioni TIR.

Il Sistema NCTS può essere ancora applicato ai movimenti iniziati prima della Brexit.

6.2 – Procedure speciali diverse dal transito

Le merci vincolate alle procedure speciali diverse dal transito in base alle suddette autorizzazioni o in circolazione in applicazione dell'art. 219 del Codice doganale dell'Unione e che, alla data del recesso, si trovano nel Regno Unito, nel caso in cui vengano reintrodotte nell'Unione dovranno essere trattate come merci all'importazione e quindi non più vincolate ai suddetti regimi.

Pertanto, le procedure doganali riguardanti merci vincolate ai regimi di perfezionamento attivo, ammissione temporanea, uso finale e deposito doganale che, prima della data del recesso si troveranno nel Regno Unito, dovranno essere appurate (riesportazione, vincolo ad un'altra procedura doganale) prima di tale data, al fine di non essere considerate merci terze all'atto della reintroduzione nel territorio unionale dopo il 31 dicembre 2020.

Le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito per vincolare le merci al regime di perfezionamento passivo prima della data del recesso non saranno più valide nell'Unione Europea a partire da tale data. Nel caso invece di prodotti ottenuti in regime di

perfezionamento passivo, sulla base di un'autorizzazione rilasciata dal Regno Unito, se vengono reimportati nel territorio dell'Unione, dopo la data del recesso, dovranno essere trattati come merce terza e quindi non potranno usufruire dei benefici propri del regime.

➤ *Temporanea Custodia e Deposito Doganale*

Le Autorizzazioni rilasciate dalle Autorità doganali degli Stati Membri che prevedono la possibilità di trasferimento dei beni ad un deposito di Temporanea Custodia nel Regno Unito devono essere modificate escludendo tale possibilità dopo la fine del periodo di transizione.

Le Autorizzazioni per la gestione di Depositi Doganali rilasciate dalle Autorità doganali degli Stati Membri che includono la possibilità di circolazione dei beni dai depositi collocati nella UE a depositi situati nel Regno Unito, ai sensi dell'art. 219 CDU e art. 179 Reg. Delegato 2446/2015, devono essere modificate al fine di escludere tale possibilità dopo la fine del periodo di transizione.

➤ *Carnet ATA*

Il Regno Unito aderisce sia alla Convenzione ATA, sia alla Convenzione di Istanbul. Pertanto i carnets ATA del Regno Unito rimangono validi per i beni in Ammissione Temporanea presenti nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione. Gli operatori economici che al momento trasportano beni dal Regno Unito verso uno Stato Membro, o viceversa, su base temporanea (ad esempio beni spediti per scopo di esposizione), devono vincolare tali beni al regime dell'Ammissione Temporanea dopo la fine del periodo di transizione. Essi potranno utilizzare per tale scopo il carnet ATA.

B - SETTORE IVA

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore dell'IVA, in particolare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ("direttiva IVA") e la direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE.

Dopo la fine del periodo di transizione, le norme unionali in materia di cessioni e di movimenti transfrontalieri tra gli Stati membri non saranno più applicabili nelle relazioni

tra gli Stati membri e il Regno Unito (ad es. cesseranno le cessioni e gli acquisti intra-UE di beni e il regime di vendite a distanza per i beni da e verso il Regno Unito).

Pertanto dopo la fine del periodo di transizione, le cessioni e i movimenti di beni tra l'UE e il Regno Unito saranno soggetti alle norme IVA su importazioni ed esportazioni. I beni introdotti nel territorio IVA dell'UE dal Regno Unito o destinati a uscire da quel territorio per essere spediti o trasportati verso il Regno Unito saranno pertanto soggetti alle norme doganali sull'entrata e sull'uscita dei beni nel o dal Territorio Doganale UE stabilite nel Codice doganale dell'Unione.

1 - SPEDIZIONI O TRASPORTI DI BENI TRA L'UE E IL REGNO UNITO INIZIATI PRIMA MA CONCLUSI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

La spedizione o il trasporto di beni dal Regno Unito verso il territorio di uno Stato membro e viceversa può iniziare prima della fine del periodo di transizione ma concludersi dopo, nel senso che i beni arrivano alla frontiera dell'UE (o del Regno Unito) a transizione ultimata.

A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, ai fini dell'IVA queste operazioni saranno ancora considerate operazioni intra-UE (cessioni e acquisti intra-UE di beni o cessioni di beni B2C28 imponibili nel paese di destinazione (vendite a distanza di beni) o di origine) e non esportazioni/importazioni.

Dopo la fine del periodo di transizione, i movimenti di beni in corso dovranno tuttavia essere presentati in dogana alle frontiere dell'UE e del Regno Unito. Le autorità doganali potranno chiedere all'importatore di dimostrare con un documento di trasporto che la spedizione o il trasporto ha avuto inizio prima della fine del periodo di transizione.

Per queste operazioni continueranno ad applicarsi gli obblighi di segnalazione previsti nella direttiva IVA, ad esempio la presentazione degli elenchi riepilogativi.

2 - REIMPORTAZIONE DI BENI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

I beni trasportati o spediti da uno degli Stati membri nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e reintrodotti nello stato originario dal Regno Unito nell'UE dopo la fine del periodo di transizione sono considerati reimportazioni ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA. L'articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA prevede che siano esentate le reimportazioni di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di chi li ha esportati, che beneficiano di una franchigia doganale.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2021, insieme all'introduzione del regime d'importazione sarà abolita l'attuale esenzione dall'IVA sui beni in spedizioni di piccole dimensioni fino a 22 EUR.

3 - RIMBORSI IVA

Per le richieste di rimborsi IVA varranno le disposizioni riguardanti i soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE.

4 - REGIME SPECIALE PER L'IRLANDA DEL NORD

È previsto un regime speciale IVA per gli scambi con l'Irlanda del Nord che in parte mantiene il sistema IVA-INTRA. Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nei confronti dell'Irlanda del Nord. Tuttavia le operazioni che comportano la prestazione di servizi non sono contemplate nel protocollo. Ne consegue che le operazioni relative a servizi tra Stati membri e Irlanda del Nord saranno equiparate a operazioni tra Stati membri e paesi o territori terzi.

Per gli scambi di merci il protocollo prevede che:

- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri saranno considerate operazioni intra-UE;
- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito saranno considerate importazioni/esportazioni;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l'OSS (Sportello Unico) per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall'Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l'OSS (Sportello Unico) per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni;
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva

2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni.

Con la Direttiva 2020/1756 del 20/11/2020 è stato stabilito che il codice da utilizzarsi per l'identificazione degli operatori Nordirlandesi sia il seguente: XI.

C - SETTORE DELLE ACCISE

SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE

DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore delle accise, in particolare la Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti:

1 - IMPORTAZIONI NELL'UE ED ESPORTAZIONI DALL'UE

A norma della direttiva 2008/118/CE, i prodotti sottoposti ad accisa possono circolare tra Stati membri dell'UE in regime di sospensione dall'accisa o dopo l'immissione in consumo ("accisa assolta"). Nel primo caso (sospensione dall'accisa) la registrazione e l'autorizzazione degli operatori economici sono condizioni essenziali; inoltre le procedure sono informatizzate e supportate dai sistemi informatici paneuropei denominati EMCS11 per il controllo dei movimenti e SEED12 per la registrazione degli operatori economici interessati dalle accise.

Dopo la fine del periodo di transizione il regime non si applicherà più alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa tra il Regno Unito e l'UE. Da quella data la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa dal Regno Unito verso l'UE e viceversa diventerà importazione e esportazione rispettivamente. Ciò significa che:

- l'ingresso dei prodotti sottoposti ad accisa nel territorio di accisa dell'UE dal Regno Unito costituirà importazione. Gli operatori economici del Regno Unito non potranno più usare l'EMCS per i movimenti verso l'UE. Gli operatori economici dell'UE dovranno usare l'EMCS per i movimenti successivi dai punti di ingresso nell'UE fino alla destinazione finale ("importazioni indirette"). Prima che l'importazione indiretta possa iniziare le formalità doganali dovranno essere terminate.

-
- L'uscita dei prodotti sottoposti ad accisa dal territorio di accisa dell'UE verso il Regno Unito costituirà esportazione. L'EMCS non sarà più applicabile ai movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa provenienti dall'UE e diretti nel Regno Unito e la vigilanza sulle accise terminerà nel luogo di uscita dall'UE. I movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa verso il Regno Unito richiederanno pertanto una dichiarazione di esportazione nonché un documento amministrativo elettronico (e-AD). Gli operatori economici dell'UE devono usare l'EMCS per i movimenti successivi dal punto di spedizione fino al punto di uscita ("esportazioni indirette").

2 - MOVIMENTI IN CORSO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA ALLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

L'articolo 52 dell'accordo di recesso prevede che i movimenti "in corso" dei prodotti sottoposti ad accisa tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione siano trattati come movimenti transfrontalieri intra-UE dei prodotti sottoposti ad accisa. L'accordo prevede un periodo di proroga per la chiusura dei movimenti in corso, durante il quale sarà ancora possibile utilizzare il sistema EMCS, che si estende al 31 maggio 2021. Ciò significa che, in particolare per i movimenti in corso alla fine del periodo di transizione:

- il documento amministrativo elettronico (e-AD), il documento amministrativo di accompagnamento semplificato (DAAS) o il documento di riserva in materia di accise approvati dall'autorità competente del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione costituiranno ancora una prova valida della posizione unionale delle merci;
- la nota di ricevimento, la nota di esportazione, l'esemplare 3 del DAAS o altri documenti in materia di accise che certifichino la fine di un movimento in corso approvati dall'autorità competente del Regno Unito entro il 31 maggio 2021 costituiranno ancora una prova valida della fine del movimento di prodotti sottoposti ad accisa;
- i codici dei sistemi informatici relativi alle accise saranno condivisi con il Regno Unito fino al 31 maggio 2021.
- non potranno essere avviati nuovi movimenti intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa da o verso il Regno Unito, il che implica che non potrà essere assegnato a tali movimenti nessun nuovo documento e-AD o DAAS.

Il regime dei movimenti in corso alla fine del periodo di transizione termina il 31 maggio 2021. Dopo tale data non sarà più possibile chiudere normalmente i movimenti e i prodotti saranno sottoposti a tutte le procedure di importazione ed esportazione.

Ciò significa che, per i movimenti in corso alla fine del periodo di transizione non conclusi al 31 maggio 2021:

- i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa da o verso il Regno Unito saranno considerati movimenti da o verso un paese terzo, con tutte le conseguenze del caso (ad es. posizione di merci non unionali, regimi doganali applicabili, richiesta di accise o confisca delle merci in caso di mancata osservanza);
- il documento e-AD, il documento DAAS o il documento di riserva in materia di accise approvati dall'autorità competente del Regno Unito non costituiranno più una prova valida della posizione unionale per l'importazione di merci sottoposte ad accisa;
- la nota di ricevimento, la nota di esportazione, l'esemplare 3 del DAAS o altri documenti in materia di accise che certifichino la fine di un movimento in corso approvati dall'autorità competente del Regno Unito dopo il 31 maggio 2021 non costituiranno più una prova valida della fine del movimento in questione;
- le relazioni di controllo, le relazioni sull'evento o altri documenti che incidano sul movimento in corso (ad es. attestando la distruzione delle merci) approvati dall'autorità competente del Regno Unito dopo il 31 maggio 2021 non saranno più validi;
- non potrà essere scambiato tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE nessun messaggio elettronico riguardante movimenti di prodotti sottoposti ad accisa attraverso le piattaforme di comunicazione gestite dall'UE, come la CCN; di conseguenza non potrà essere scambiato tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE nessun messaggio EMCS direttamente collegato alla vigilanza in tempo reale dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa.

3 - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E RECUPERO

L'articolo 99, paragrafo 2, dell'accordo di recesso prevede la continuità della cooperazione amministrativa tra Stati membri dell'UE e Regno Unito (per quattro anni dopo la fine del periodo di transizione) relativamente ai movimenti iniziati prima della fine del periodo di transizione.

L'articolo 100 dell'accordo di recesso prevede che la continuità dell'assistenza in materia di recupero (per cinque anni dopo la fine del periodo di transizione) relativamente a tali movimenti.